



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26/06/2023 (punto N 19)

Delibera

N 711

del 26/06/2023

Proponente

SIMONE BEZZINI

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Emanuela BALOCCHINI

Direttore Federico GELLI

Oggetto:

Piano regionale per la sorveglianza sanitaria della fauna selvatica. Approvazione

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

| <i>Denominazione</i> | <i>Pubblicazione</i> | <i>Riferimento</i> |
|----------------------|----------------------|--------------------|
| A_ | Si | Allegato A |
| B_ | Si | Allegato B |

STRUTTURE INTERESSATE

| <i>Denominazione</i> |
|---|
| DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE |

Allegati n. 2

A_

Allegato A

b0d13d5b270747028b9aebe77435b227a9a4fd0015aeae0f26023ac29f17c496

B_

Allegato B

cca238e87c2f843f82746700b9e0d93bd8c8dccb8b939c3bbcfccf16eb15a8b8

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili, che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), che disciplina le azioni volte alla tutela della salute e del benessere degli animali, e che a tal fine:

- adotta il principio “One Health” per promuovere, migliorare e difendere la salute e il benessere di tutte le specie viventi, con un approccio olistico;
- individua gli obblighi di sorveglianza a carico di Operatori, Autorità sanitarie ed altri Organismi coinvolti nella gestione sanitaria delle popolazioni animali;
- prevede specifiche misure per il controllo e l'eradicazione delle malattie negli animali selvatici, in quanto ricadono nell'ambito di applicazione dello stesso regolamento;

Visto il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali);

Considerato che il suddetto Regolamento afferma che la responsabilità di far rispettare la legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare ricade sugli Stati membri, le cui autorità competenti provvedono a monitorare e verificare, predisponendo controlli ufficiali, che le pertinenti prescrizioni dell'Unione siano effettivamente rispettate e fatte rispettare;

Visto il Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 relativo ai criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 1375/2015 della Commissione del 10 agosto 2015 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni e che abroga il precedente Regolamento (CE) n. 2075/2005;

Visto il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;

Vista la Legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e del prelievo venatorio, in particolare l'art. 19, comma 4 che stabilisce: “Gli animali abbattuti durante le attività di controllo di cui al comma 2 sono sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e in caso negativo sono destinati al consumo alimentare”;

Vista la Legge n. 394/91, art. 11 e art. 22, per le attività di controllo numerico (catture e prelievi con arma da fuoco) nei parchi nazionali e nelle altre aree protette;

Visto il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 --“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della Legge 4 ottobre 2019, n. 117 - che all'art. 2 stabilisce che il Ministero della Salute, le Regioni,

le Province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono le Autorità competenti.

Visto il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della Legge 4 ottobre 2019, n. 117”;

Visto D.Lgs. 5 agosto 2022 , n. 136 . Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a) , b) , e) , f) , h) , i) , l) , n) , o) e p) , della Legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

Visto il D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 di attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 583 del 28 luglio 2008 recante linee di indirizzo per la verifica dell'applicazione del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 in materia di sicurezza alimentare;

Vista la Legge regionale n. 3/1994 - Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017 relativo ai LEA, che affida ai servizi veterinari della sanità pubblica specifiche competenze in materia di controllo sanitario della fauna selvatica. Al riguardo si richiama l'Allegato 1, Area D - Salute animale e igiene urbana veterinaria, e in particolare:

- sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive diffuse animali, incluse anche quelle degli animali selvatici”;
- predisposizione di sistemi di risposta ad emergenze epidemiche delle popolazioni animali, incluse anche quelle degli animali selvatici;
- controllo delle popolazioni sinantropiche, che oggi include una gamma ben più ampia, rispetto al passato, di specie animali selvatiche e che di fatto sono rappresentate dalle specie responsabili delle problematiche sanitarie in tema;
- prevenzione e controllo delle zoonosi. Controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente;
- soccorso degli animali a seguito di incidente stradale;

Vista l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (rep. Atti n. 127/CSR) del 06/08/2020 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il Piano nazionale per la prevenzione (PNP) per gli anni 2020-2025 che rafforza la visione che considera la salute come risultato di uno sviluppo armonico e sostenibile dell'essere umano, della natura e dell'ambiente (One Health) che, riconoscendo che la salute delle persone, degli animali e degli ecosistemi sono interconnesse, promuove l'applicazione di un approccio multidisciplinare, intersettoriale e coordinato per affrontare i rischi potenziali o già esistenti che hanno origine dall'interfaccia tra ambiente-animali-ecosistemi;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1607 del 21 dicembre 2020 avente per oggetto “Piano Nazionale Prevenzione 2020-2025. Recepimento dell'Intesa di Conferenza Stato-Regioni rep. 127/CSR del 06/08/2020”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1281 del 20 novembre 2017 con la quale sono state approvate le “Direttive inerenti l'applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1375/2015

che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali di Trichine nelle carni. Revoca della Deliberazione n. 910/2013”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 809 del 18 luglio 2022 avente per oggetto “Adozione del “Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*)” ai sensi del D.L. n. 9 del 17 febbraio 2022 “Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana – PSA””

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 411 del 18 aprile 2023 avente per oggetto “Piano regionale di sorveglianza West Nile Disease, Usutu ed altre Arbovirosi. Approvazione”

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 528 del 15 maggio 2023 avente per oggetto “Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le P. A. di Trento e di Bolzano "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica" (n. 34/CSR del 21 marzo 2021) e approvazione del documento“ Linee guida regionali in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica ”- revoca DGRT 17/2010, integrazione DGRT1185/2014 e DGRT1281/2017”;

Considerato che:

- la protezione della salute umana dalle malattie e le infezioni direttamente o indirettamente trasmissibili tra gli animali e l’uomo è considerata una azione prioritaria nella politica sanitaria della Unione Europea;
- la fauna selvatica ha raggiunto una tale consistenza demografica da rappresentare un’entità epidemiologica rilevante e non più trascurabile per quanto concerne la diffusione delle malattie trasmissibili anche nel contesto toscano;
- definire con chiarezza il ruolo epidemiologico della fauna selvatica assume un’importanza prioritaria per lo sviluppo di un sistema di rilevamento precoce delle malattie infettive (*early detection*), per la corretta redazione di piani di eradicazione e per tutela e la salvaguardia della fauna selvatica;
- nel rispetto delle politiche sanitarie comunitarie e nazionali che hanno fatto proprio l’approccio “One Health”, occorre integrare ed allineare le strategie future non solo al fine di tutelare lo stato sanitario del patrimonio zootecnico e faunistico regionale, ma e soprattutto nel rilevare precocemente eventuali focolai di malattie infettive, in particolare le zoonosi, che rappresentano un serio pericolo per la salute pubblica;

Preso atto che il monitoraggio sistematico e continuativo delle patologie proprie della fauna selvatica, spesso comuni alle specie domestiche e talvolta anche di carattere zoonosico, unitamente all’adozione di misure sanitarie atte a prevenirne la diffusione, rappresenta un imprescindibile elemento strategico per la tutela della salute dell’uomo e delle diverse specie di animali da reddito;

Atteso che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana “M. Aleandri”(IZSLT) è organismo tecnico-scientifico che fornisce servizi di supporto alla Regione Toscana, al fine di tutelare la salute del cittadino attraverso la vigilanza sulla sicurezza degli alimenti e la salute degli animali che li producono. In particolare, è impegnato in attività di diagnostica, di ricerca, di divulgazione e di organizzazione di eventi formativi inerenti alla diffusione delle conoscenze circa le malattie della fauna selvatica, con particolare attenzione a quelle le cui caratteristiche epidemiologiche si segnalano per un maggior rischio di trasmissibilità all’uomo ed alle specie domestiche;

Preso atto del documento “Piano regionale per la sorveglianza sanitaria della fauna selvatica”-elaborato congiuntamente dal Settore Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria con l’OEVRT; e le Strutture dell’Area Sanitaria dell’IZSLT, con il supporto delle Aziende USL, in accordo Settore

Attività Faunistico Venatoria, Pesca in Mare e Rapporti con i Gruppi Locali di Azione della Pesca (FLAGS). Pesca nelle acque interne;

Dato atto che il suddetto documento declina gli obiettivi individuati al fine di prevenire i rischi biologici correlati con la fauna selvatica, ed in particolare:

- 1) ottenere informazioni sullo stato sanitario delle popolazioni selvatiche;
- 2) valutare il rischio per le popolazioni domestiche di animali da reddito e per l'uomo;
- 3) raccogliere informazioni per considerare l'impatto di alcune malattie sulla dinamica di popolazione ospite;
- 4) stabilire linee guida e procedure uniformi sul territorio regionale, per lo svolgimento efficace e coordinato di tale attività;
- 5) armonizzare eventuali attività di sorveglianza sanitaria della fauna selvatica previste a livello nazionale con le attività previste dal programma regionale;
- 6) strutturare una rete territoriale di sorveglianza sanitaria multidisciplinare integrata secondo una visione One Health, in grado di cooperare in sinergia sia per le azioni di sorveglianza sia per le azioni di controllo (eradicazione o mitigazione) di eventuali malattie rilevate nella fauna selvatica;
- 7) istituire e implementare una banca dati regionale per la raccolta puntuale dei dati a livello regionale, che contenga le risultanze della attività svolta;
- 8) predisporre, sulla base dei risultati ottenuti:
 - mappe di rischio per la sorveglianza passiva e attiva, ovvero per le singole patologie a carattere epidemico, zoonosico e/o emergenti, al fine di pianificare a livello regionale l'adeguata attività di controllo;
 - un report annuale che sia strumento di divulgazione a tutte le Istituzioni ed Enti coinvolti;
- 9) condividere le attività di monitoraggio sanitario svolte da/con gli Enti di gestione faunistico-venatoria e da/con gli enti di gestione delle aree protette presenti nel territorio regionale;
- 10) promuovere una attività formativa sulla fauna selvatica in considerazione della sua valenza sanitaria, ecologica ed economica;

Atteso che l'attuazione del suddetto Piano, comporterà un significativo incremento delle attività in carico all' IZSLT con particolare riferimento:

- contratti per borse di studio,
- Smaltimento carcasse,
- Materiale di laboratorio
- Noleggio, leasing strumentazione per implementazione attività di laboratorio,
- Trasporti urgenti a CRN per sospetti M.I.,
- Supporto attività Formativa/Informativa e attività connesse;

Preso atto che per l'attuazione del "Piano regionale per la sorveglianza sanitaria della fauna selvatica", per l'incremento attività in carico all' IZSLT, è necessaria una spesa complessiva di Euro 200.000,00 come prevista nel documento "Prospetto finanziario Piano regionale per la sorveglianza sanitaria della fauna selvatica", Allegato "B" al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo;

Ritenuto opportuno approvare, per quanto di competenza, il documento "Piano regionale per la sorveglianza sanitaria della fauna selvatica -", Allegato "A" al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo;

Ritenuto opportuno approvare, per quanto di competenza, il documento "Prospetto finanziario Piano regionale per la sorveglianza sanitaria della fauna selvatica -", Allegato "B" al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo;

Ritenuto per quanto sopra esposto di prenotare a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana "M. Aleandri"(IZSLT) la somma complessiva di Euro 200.000,00, suddivisa in due annualità, come previsto nel prospetto cui all'allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto e così come di seguito ripartita:

- Euro 100.000,00 sul capitolo 24136 (competenza pura) - Interventi istituzionali in sanità – fondo sanitario indistinto del bilancio gestionale 2023, che presenta la necessaria disponibilità, per l'anno di attività 2023,
- Euro 100.000,00 sul capitolo 24136 (competenza pura) - Interventi istituzionali in sanità – fondo sanitario indistinto del bilancio pluriennale 2023-2025, che presenta la necessaria disponibilità, per l'anno di attività 2024;

Ritenuto di affidare ai Servizi Veterinari delle Aziende USL Toscane, per quanto di loro competenza, l'esecuzione del Piano in oggetto, di concerto con le altre Autorità, pubbliche e private, che esercitano competenze in materia;

Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008";

L.R. 29/12/2022, n. 46 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025.";

Richiamata la DGR n. 2 del 9/01/2023 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2023-2025 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025";

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare il "Piano regionale per la sorveglianza sanitaria della fauna selvatica -", Allegato "A" al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. di approvare il Prospetto finanziario Piano regionale per la sorveglianza sanitaria della fauna selvatica -", Allegato "B" al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo;
3. di prenotare a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana "M. Aleandri"(IZSLT) la somma complessiva di Euro 200.000,00, suddivisa in due annualità, come previsto nel prospetto cui all'allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto e così come di seguito ripartita:
 - Euro 100.000,00 sul capitolo 24136 (competenza pura) - Interventi istituzionali in sanità – fondo sanitario indistinto del bilancio gestionale 2023, che presenta la necessaria disponibilità, per l'anno di attività 2023,
 - Euro 100.000,00 sul capitolo 24136 (competenza pura) - Interventi istituzionali in sanità – fondo sanitario indistinto del bilancio pluriennale 2023-2025, che presenta la necessaria disponibilità, per l'anno di attività 2024;
4. di impegnare l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana "M. Aleandri"(IZSLT) ad assicurare la necessaria collaborazione ed integrazione con il Settore Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria della Giunta regionale e le Aziende USL toscane;
5. di affidare ai Servizi Veterinari delle Aziende USL Toscane, per quanto di loro competenza, l'esecuzione del Piano in oggetto, di concerto con le altre Autorità, pubbliche e private, che esercitano competenze in materia;

6. di dare atto che all'assunzione degli impegni di spesa provvederà il Dirigente competente, subordinatamente al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme di equilibrio di bilancio delle regioni, nonché delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia, fermo restando che il pagamento dell'ultima tranche annuale a saldo sarà effettuato a seguito di rendicontazione dello stato di attuazione del progetto approvato e delle somme rispettivamente spese per ciascuno di essi, presentata dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M. Aleandri" al termine di ciascuna annualità.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
EMANUELA BALOCCHINI

Il Direttore Generale
FEDERICO GELLI